

22321



SENATO DEL REGNO



REGOLAMENTO GIUDIZIARIO

DEL SENATO

COSTITUITO IN ALTA CORTE DI GIUSTIZIA



FIRENZE

TIPOGRAFIA COTTA E COMPAGNIA

1870


SENATO DEL REGNO



REGOLAMENTO GIUDIZIARIO

DEL SENATO

COSTITUITO IN ALTA CORTE DI GIUSTIZIA



FIRENZE 1870

TIPOGRAFIA COTTA E COMPAGNIA

Via della Ninna, accanto al N. 1.



## IL SENATO DEL REGNO


Volendo provvedere all'esercizio delle funzioni giudiziarie di cui esso è investito dagli articoli 36 e 37 dello Statuto fondamentale del Regno sotto il titolo di *Alta Corte di Giustizia*, ha presa la seguente deliberazione:

### ARTICOLO UNICO

È approvato l'annesso Regolamento giudiziario del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, il quale sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale del Regno.

Adottato nella tornata del 7 maggio 1870.


*Il Presidente*  
CASATI.



# REGOLAMENTO GIUDIZIARIO

## DEL SENATO

costituito in Alta Corte di Giustizia



### TITOLO I.

#### *Della Istruzione.*

#### ART. 1.

Quando viene promosso davanti al Senato un procedimento penale in applicazione degli articoli 36 e 47 dello Statuto, il Senato riunito dal Presidente in comitato segreto riceve comunicazione del Reale Decreto menzionato nell' articolo 36, e del Messaggio della Camera nel caso di accusa portata da essa, e pronuncia successivamente una

ordinanza, colla quale, dichiarandosi costituito in Alta Corte di Giustizia, statuisce sulla sua competenza ed, ove la riconosca, nomina una Commissione d'istruzione composta del Presidente e di altri sei Senatori.

ART. 2.

La ordinanza colla quale il Senato si dichiara costituito in Alta Corte di Giustizia, viene comunicata dal Presidente al Governo del Re, e nel caso di accusa promossa dalla Camera dei Deputati, è recata a notizia della Camera stessa col mezzo di un Messaggio.

ART. 3.

Pervenendo al Senato una comunicazione del Governò, od una querela o denuncia contro uno dei suoi membri come incolpato di un reato, il Presidente dichiara con una ordinanza, che il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia in virtù dell'articolo 37 dello Statuto, e procede nella qualità di Presidente dell'Alta Corte alla nomina della Commissione d'istruzione composta come è prescritto nell'articolo 1.

## ART. 4.

Le querele o le denunce sono depositate nella Cancelleria della Corte e vengono dal Cancelliere annotate in apposito registro colle indicazioni del giorno della loro presentazione, del querelante o denunziante e del querelato o denunziato.

## ART. 5.

Quando non sia stato costituito dal Governo un rappresentante del Pubblico Ministero presso l'Alta Corte, il Presidente, nella occorrenza di ciascun caso, ne informa il Ministro della Giustizia, affinchè possa far destinare un funzionario a sostenere le parti del Ministero Pubblico: però non rimangono sospesi, nè ritardati gli atti del procedimento.

Nel caso contemplato nell'articolo 47 dello Statuto, le funzioni dell'accusa sono sostenute da Commissari eletti dalla Camera dei Deputati. Ove i Commissari non siano designati nel Messaggio che porta l'accusa, il Presidente invita la Camera a designarli.

## ART. 6.

Alla Commissione d'istruzione sono rimessi gli atti e i documenti di procedura e tutti gli elementi di prova che siano pervenuti alla Presidenza dell'Alta Corte.

La Commissione comunica ogni cosa al Pubblico Ministero, ove sia costituito, per le sue istanze, e procede in ogni caso agli atti occorrenti dell'istruttoria.

## ART. 7.

La Commissione d'istruzione è investita di tutte le funzioni attribuite dal Codice di procedura penale al Giudice Istruttore, compreso ove occorra, il rilascio del mandato di cattura. Nei casi di urgenza si può rilasciare il mandato di cattura senza bisogno di conclusioni del Ministero Pubblico.

Durante l'istruzione appartiene anche alla Commissione lo statuire, sentito il Ministero Pubblico, sulla domanda della libertà provvisoria, salvo il ricorso motivato dell'imputato e del Ministero Pubblico all'Alta Corte. Il ricorso deve essere presentato entro giorni tre da quello della notificazione della ordinanza.

La Corte statuisce sul ricorso in camera di consiglio, in seguito alla relazione degli atti del processo che le sarà fatta da uno dei membri della Commissione da questa nominato.

ART. 8.

Quando un Senatore arrestato come colto in flagrante delitto non venga prontamente posto a disposizione dell'Alta Corte, il Presidente deve chiederne conto al Ministro della Giustizia.

ART. 9.

La Commissione nel caso di arresto da essa ordinato, od il Presidente nel caso che sia rimesso all'Alta Corte un Senatore in istato di arresto, determina il luogo dove l'arrestato deve essere custodito.

Non più tardi di ventiquattro ore dal momento in cui il Senatore sarà condotto nel luogo designato, il Presidente o chi sarà da lui delegato deve interrogarlo e quindi promuovere il più presto possibile le deliberazioni dell'Alta Corte sul richiamo dell'arrestato contro la regolarità del suo arresto.

La Corte statuisce nella forma stabilita nel secondo capoverso dell'art. 7.

ART. 10.

La Commissione d'istruzione può valersi degli atti informativi assunti da altre autorità giudiziarie, rinnovando quelli che stimi opportuno.

ART. 11.

Agli atti d'istruttoria del processo debbono concorrere almeno tre membri della Commissione. Un solo può bastare per l'esame di testimoni.

L'ordine di arresto non potrà essere dato che col concorso di tutti i membri della Commissione ed alla maggioranza di cinque voti.

ART. 12.

Per gli atti occorrenti fuori della sede dell'Alta Corte, la Commissione, quando non li commetta ad uno o più dei suoi membri, può delegarli ai funzionarii della magistratura ordinaria.

## ART. 13.

La Commissione invita il Pubblico Ministero ad assistere agli interrogatorii dell'imputato e, qualora lo creda opportuno, anche agli altri atti dell'istruttoria.

I Commissari incaricati dell'accusa dalla Camera elettiva hanno facoltà di assistere a tutti gli atti dell'istruttoria.

Nel corso dell'istruzione, il Ministero Pubblico può presentare le sue istanze alla Commissione, la quale dovrà statuire sulle medesime.

## TITOLO II.

*Dei provvedimenti della Commissione d'istruzione dopo compiuta l'istruttoria del processo.*

## ART. 14.

Compiuta l'istruttoria, la Commissione comunica gli atti del processo al Ministero Pubblico per le sue requisitorie.

## ART. 15.

Nei processi correzionali la Commissione, ricevute le requisitorie del Ministero Pubblico, adempie le funzioni attribuite dal Codice di procedura penale alla Camera di Consiglio, riservata sempre alla sola Alta Corte la facoltà di pronunciare la propria incompetenza.

Le ordinanze profferite dalla Commissione d'istruzione, come Camera di Consiglio, secondo le disposizioni della Sezione XI, capo V, titolo II, libro I del Codice di procedura penale, debbono essere deliberate col concorso di tutti i Commissari e motivate in fatto ed in diritto.

La notificazione delle ordinanze sarà fatta immediatamente dal Cancelliere al Ministero Pubblico, e per cura di questo alla parte civile, nella forma prescritta dall'art. 261 del Codice di procedura penale.

## ART. 16.

È ammessa la opposizione del Pubblico Ministero e della parte civile, mediante ricorso motivato all'Alta Corte, contro le or-

dinanze della Commissione che dichiarino non farsi luogo a procedimento.

Il ricorso deve essere presentato alla Cancelleria della Corte entro tre giorni dalla notificazione dell'ordinanza, e deve dal Cancelliere annotarsi in apposito registro colla data della presentazione.

#### ART. 17.

Nelle ordinanze di rinvio dell'imputato davanti alla Alta Corte, la Commissione fissa il giorno del pubblico dibattimento.

Non è ammesso il procedimento per citazione diretta. Ma, sulla istanza motivata del Ministero Pubblico, nei casi che non richiedono istruzione preparatoria, la Commissione può ordinare senz'altro il rinvio dell'imputato davanti all'Alta Corte pel giudizio.

### TITOLO III.

#### *Dell'accusa.*

#### ART. 18.

Nei procedimenti criminali, trascorso il termine fissato al Pubblico Ministero dal-

l'articolo 422 del Codice di procedura penale, gli atti dell'istruttoria saranno depositati nella Cancelleria dell'Alta Corte per l'effetto dell'articolo 423 dello stesso Codice, e ne sarà fatta notificazione all'imputato.

Nelle accuse promosse dalla Camera dei Deputati il termine stabilito dal citato articolo 422 sarà fissato dall'Alta Corte, sentiti in Camera di Consiglio i Commissari incaricati di sostenere l'accusa.

#### ART. 19.

La Commissione riferirà il risultato dell'istruttoria all'Alta Corte in Camera di Consiglio. Il Pubblico Ministero vi leggerà le sue requisitorie e le deporrà nelle mani del Presidente.

La Corte delibererà in seguito sulle requisitorie presentate dal Pubblico Ministero nella forma stabilita dall'articolo 28. La sentenza della Corte sarà motivata in fatto ed in diritto.

#### ART. 20.

Nella sentenza che ammette l'accusa l'Alta Corte fissa il giorno dell'apertura del di-

battimento e statuisce, se l'accusato detenuto debba rimanere in istato d'arresto, oppure essere posto in libertà mediante cauzione.

Nelle accuse intentate dalla Camera dei Deputati dovrà decorrere dalla notificazione della sentenza di accusa all'apertura del dibattimento lo spazio di quindici giorni almeno.

Il termine fissato per l'apertura del dibattimento può essere prorogato dall'Alta Corte.

#### ART. 21.

La dichiarazione di competenza inserita nella sentenza di accusa non impedirà l'accusato e i suoi difensori di proporre e discutere in contraddittorio nel dibattimento la eccezione di incompetenza dell'Alta Corte. Essa sarà proposta, discussa e decisa prima di entrare nel merito dell'accusa.

Ogni altra eccezione intorno alla validità degli atti d'istruzione o della sentenza di accusa sarà discussa col merito della causa, eccettochè sia altrimenti ordinato dal Presidente dell'Alta Corte.

## TITOLO IV.

*Del Giudizio.*

## ART. 22

Il Presidente del Senato ovvero uno dei Vice-Presidenti da lui delegato presiederà l'Alta Corte nel dibattimento.

## ART. 23.

Prima dell'apertura del dibattimento il Presidente fa procedere coll'appello nominale alla formazione della lista dei Senatori presenti, i quali soli possono partecipare al giudizio.

I Senatori che non siano stati presenti a tutto il corso del dibattimento, non possono concorrere alla prolazione della sentenza.

## ART. 24.

All'apertura del dibattimento i Senatori possono dichiarare i motivi per cui credono doversi astenere, e l'accusato può al-

legare i motivi di ricasazione a termini delle leggi generali di procedura.

L'Alta Corte statuisce immediatamente con ordinanza sull'ammissibilità dei motivi proposti dai Senatori e dall'accusato.

#### ART. 25.

I membri dell'Alta Corte e gli ufficiali del Ministero Pubblico hanno facoltà di rivolgersi al Presidente acciocchè interroghi l'accusato, i testimoni od i periti sopra quei fatti o soggetti che saranno enunciati dall'interpellante e che tendano allo scoprimento della verità. La stessa facoltà appartiene all'accusato ed ai suoi difensori per le interrogazioni da farsi ai testimoni ed ai periti.

Non si possono fare interrogazioni se non quando il Presidente abbia terminato l'interrogatorio o l'esame e dopo le dichiarazioni dei testimoni e dei periti.

#### ART. 26.

Dopo l'esame dei testimoni o periti, le requisitorie del Pubblico Ministero, le aringhe dei difensori e le osservazioni del-

l'accusato che avrà l'ultimo la parola, il Presidente dichiara chiuso il dibattimento, e l'Alta Corte si ritira immediatamente e senz'altro in Camera di Consiglio per proferrare la sentenza.

ART. 27.

Le questioni sulla reità e sull'applicazione della pena sono formolate dal Presidente e poste ai voti separatamente.

Ogni Senatore ha facoltà di proporre questioni sulla cui ammissione, ove il Presidente non vi aderisca, sarà consultata l'Alta Corte.

ART. 28.

La votazione per la sentenza definitiva si farà per appello nominale cominciando dai Senatori meno anziani di nomina e fra i compresi in uno stesso decreto si seguirà l'ordine inverso della serie dei nominati.

I Senatori votano ad alta voce con facoltà di esprimere succintamente i motivi del voto.

Il Presidente vota l'ultimo.

Compiuta la votazione, se ne farà una seconda la quale sarà definitiva.

## ART. 29.

Le votazioni che occorranò nel corso del dibattimento, si faranno nel modo che per ciascuna di esse sarà stabilito dall'Alta Corte.

## ART. 30.

I voti di tutti i Senatori si contano, qualunque grado di parentela o di affinità esista tra di loro.

## ART. 31.

I voti emessi nelle deliberazioni dell'Alta Corte non potranno mai essere rivelati.

## ART. 32.

La sentenza definitiva conterrà i motivi in fatto ed in diritto.

Nell'applicazione della pena si osserveranno le disposizioni delle leggi penali relative al reato di cui l'accusato sarà dichiarato convinto.

La Corte, nel pronunciare la condanna al risarcimento dei danni, ne rimette la li-

quidazione ai tribunali ordinari, ancorchè si trovi in causa la parte civile.

## ART. 33.

La sentenza di accusa e la sentenza definitiva saranno sottoscritte da tutti i votanti in ordine inverso di quello della votazione.

Gli altri provvedimenti saranno sottoscritti soltanto dal Presidente e dal Cancelliere.

## ART. 34.

La sentenza definitiva sarà letta dal Presidente in pubblica udienza, e immediatamente dopo la pubblicazione sarà notificata all'accusato dal Cancelliere.

## TITOLO V.

*Disposizioni generali.*

## ART. 35.

Le funzioni di Cancelliere presso l'Alta Corte saranno esercitate dal Direttore-Capo degli uffici di Segreteria del Senato. Il Pre-

sidente avrà la facoltà di destinare alle stesse funzioni altri impiegati degli accennati uffizi ed anche uno o più funzionari delle Cancellerie giudiziarie.

ART. 36.

Per gli atti di usciere potranno essere adoperati gli uscieri del Senato o quelli delle Corti o dei Tribunali.

ART. 37.

In tutto ciò che non è contemplato nel presente Regolamento, si osserveranno per l'istruzione, l'accusa ed il giudizio le disposizioni del Codice di procedura penale in quanto siano applicabili all'Alta Corte e non venga diversamente ordinato dalla Corte medesima nei casi occorrenti.









